

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI GIUGNO

IN PRIMO PIANO

IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. RIAPERTURE

Sulla **Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 n. 146** è stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, 87, di conversione del decreto "Riaperture" (D.L. n. 52/2021) recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19». Due le date ricorrenti: il 1° luglio per alcune riaperture come quelle previste, anche in zona gialla, per corsi di formazione pubblici e privati, convegni, congressi, eventi, piscine e centri termali; il 31 dicembre, data a cui sono posticipate una serie di disposizioni, a partire dallo smart working semplificato per i datori di lavoro privati, applicabile anche in assenza degli accordi individuali.

Nel decreto, all'articolo 11-*septies*, è inoltre confluita la proroga – sempre al 31 dicembre 2021– per le modalità semplificate di svolgimento degli esami di abilitazione per i Consulenti del Lavoro, oltre che gli esperti di radioprotezione e i medici autorizzati. Slittano al 2022, poi, le sanzioni per le violazioni relative all'obbligo informativo delle sovvenzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni alle imprese, agli enti del terzo settore e ad altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 124/2017. Sei mesi in più per adempiere rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2021, stabiliti dall'art. 11-*sexiesdecies* della legge n. 87/2021 che modifica l'articolo 125-ter della legge 124/2017. Fino al 31 luglio, inoltre, permane in capo ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori "fragili", maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio. Lavoratori per cui l'assenza, dal 1° luglio, non sarà più equiparabile al ricovero ospedaliero.



ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI AL VIA DAL 1° LUGLIO

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 135** è stato pubblicato il **decreto-legge n. 79 dell'8 giugno 2021**. Con questo decreto il Governo, nell'attesa che venga data attuazione alla legge delega sull'assegno unico familiare, è intervenuto adottando alcune misure – di efficacia immediata e durata transitoria – dirette a fornire un sostegno concreto alla genitorialità.

Il Governo interviene su due fronti:

- l'adozione di un assegno temporaneo o "ponte";
- il potenziamento degli assegni per il nucleo familiare.

L'assegno temporaneo, detto anche assegno "ponte", è operativo:

- dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta di una misura immediatamente operativa ma di natura transitoria. L'assegno è rivolto a tutte le famiglie con figli minori di età che non abbiano i presupposti per ricevere gli assegni familiari. Per accedere a tale beneficio, sotto il profilo reddituale, è necessario che il nucleo familiare del richiedente:

- abbia un ISEE inferiore a 50 mila euro annui.

- ❖ [In Gazzetta il decreto-legge "Reclutamento"](#)
- ❖ [Decreto IVA e - commerce: le nuove regole in Gazzetta](#)



DECONTRIBUZIONE SUD ANCHE SUI RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

L'**Inps**, con il **messaggio 2434 del 28 giugno 2021**, ritorna sui suoi passi affermando che, in considerazione delle richieste pervenute all'Istituto, sulla possibilità di fruire della Decontribuzione Sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell'anno in corso e considerando l'ambito temporale di fruizione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, la Decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione Sud può trovare, applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l'anno 2020, purché l'erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell'anno in corso.

- ❖ *Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l'anno 2021*
- ❖ *Inps: COVID-19: indennità una tantum per le attività colpite dall'emergenza*
- ❖ *Bonus per iscrizione ai centri estivi domande entro il 15 luglio*
- ❖ *Assegno unico temporaneo: domande dal 1° luglio*
- ❖ *Sgravio contributivo per l'apprendistato di primo livello: le istruzioni*
- ❖ *CIGD aziende agricole: modalità di pagamento diretto*
- ❖ *Artigiani e commercianti: confermata proroga contributi al 20 agosto*
- ❖ *Artigiani e commercianti: chiarimenti sull'imponibile contributivo*
- ❖ *Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Ambito di applicazione*
- ❖ *Fondo gas. Istruzioni per il versamento del contributo straordinario*
- ❖ *Università non statali – equiparazione delle aliquote contributive*
- ❖ *Publicato il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali*

- ❖ Esonero agricoli in decreto Ristori: differimento versamenti
- ❖ ANF aggiornati gli importi validi da luglio
- ❖ Rilascio della procedura per la presentazione delle domande degli assegni nucleo familiare
- ❖ Lavoro domestico: mancato preavviso e ferie non godute
- ❖ Ammortizzatori Covid, domande differite al 30 giugno
- ❖ Nuove indennità e deroghe NASpI
- ❖ Quadro RR: le istruzioni dell'Inps
- ❖ Lavoratori marittimi: trasmissione flussi retributivi
- ❖ Reddito di Emergenza. Domanda per i mesi estivi entro il 31 luglio
- ❖ Quattordicesima pensionati in arrivo a luglio
- ❖ Differimento scadenze di pagamento Gestioni artigiani e commercianti nuove precisazioni
- ❖ Contratto di espansione: le istruzioni operative per l'indennità



EROGAZIONI PUBBLICHE, I CHIARIMENTI SULLA LEGGE N. 124/2017

Con la **circolare del 25 giugno 2021 n. 6**, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** aggiorna le proprie indicazioni in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità di cui ai commi da 125 a 129, articolo 1, della legge 4 agosto 2017 n. 124. Al suo interno si forniscono infatti risposte ai quesiti pervenuti in ordine alle modifiche, sostanziali e di coordinamento, introdotte dal D.L. n. 34/2019. In particolare, il provvedimento si sofferma sulla tipologia di erogazioni pubbliche interessate dagli obblighi, sui soggetti eroganti e sui profili sanzionatori. Tra le specifiche riportate anche il termine dell'adempimento, traslato dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno. Si ricorda, inoltre, che – per il combinato disposto con la legge di conversione del decreto-legge Riaperture – le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti decorreranno a partire dal 1° gennaio 2022.

❖ Collocamento obbligatorio: smart working non equiparato al telelavoro



INL: SANZIONI L. N. 68/99 E RIDUZIONE ORGANICO

Con la **nota n. 966 del 17 giugno 2021**, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** fornisce chiarimenti sull'applicazione della diffida obbligatoria prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999 che disciplina l'assunzione dei lavoratori con disabilità. Condiviso il parere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL precisa che, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata, anche tardivamente, mediante uno degli adempimenti normativamente previsti (richiesta di assunzione numerica o stipula del contratto di lavoro). Diversamente avviene nell'ipotesi in cui venga intanto meno l'obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell'organico aziendale. In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell'obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.

- ❖ Lavoro con minori e obbligo certificato penale: una sanzione in caso di assunzioni plurime
- ❖ Distacco transnazionale e somministrazione



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE: NUOVO SERVIZIO ONLINE

L'Inail, con la **circolare n. 18 del 25 giugno 2021**, rende noto che è stato realizzato il servizio "Autoliquidazione ditte cessate" con cui i soggetti assicuranti, titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, possono effettuare l'autoliquidazione in caso di cessazione dell'attività. Il nuovo servizio online, disponibile dal 1° luglio 2021, è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l'autoliquidazione ed è accessibile sia dal menu "Autoliquidazione" sia da "Denunce > Denunce di cessazione" dei servizi online. Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti. Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all'anno precedente sia stato regolato.

L'"Autoliquidazione ditte cessate" è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente.

❖ *Riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività: presentazione della domanda tramite Pec*



DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021: IL VADEMECUM

Con **circolare n. 7 del 25 giugno 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** pubblica un **manuale completo** per la corretta compilazione **della** dichiarazione dei redditi, ma non solo: la raccolta di istruzioni di 539 pagine è utile a tutti coloro che devono assolvere gli obblighi dichiarativi e ai professionisti che devono assisterli.

La raccolta contiene dettagliate indicazioni attinenti:

- le spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d'imposta e crediti d'imposta;
- ad altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché dell'apposizione del visto di conformità.

Ampio spazio alla tracciabilità, per le spese che danno diritto alle detrazioni al 19% è sufficiente che la fattura, la ricevuta fiscale o il documento commerciale riportino la relativa annotazione. In mancanza di ciò, il contribuente dovrà esibire, alternativamente, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati. L'estratto conto, poi, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile", opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non disponga di altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. È allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta

- ❖ Contribuenti Isa e forfetari, i versamenti rinviati al 20 luglio
- ❖ ISA, regole per il periodo d'imposta 2020
- ❖ AE: addizionali escluse da sospensione versamenti
- ❖ Tax credit cinema: istituti i codici tributo
- ❖ Imbarcazioni da diporto senza IVA: dichiarazione dal 15 luglio
- ❖ Bonus filtri e depuratori d'acqua 2021: come ottenere lo sconto del 50%
- ❖ NASpl definite le regole per l'esenzione Irpef
- ❖ Soppresso il codice tributo 6918 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- ❖ E-commerce: le istruzioni operative sui nuovi regimi speciali IVA
- ❖ PC e tablet per DaD: sui rimborsi aziendali niente Irpef



ESENZIONE IRAP ANCHE PER SOCIETÀ CON ESERCIZIO A CAVALLO

Con risposta all'**interpello n. 425 del 22 giugno 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** afferma che la società costituita nel 2019 e con primo esercizio sociale di durata pari a 15 mesi è ammessa a beneficiare della misura introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e relativa alla sospensione del saldo del versamento Irap relativo al 2021, in scadenza al 30 giugno 2021. La disposizione del Decreto Rilancio trova spazio anche per società avviate nel 2019 che sicuramente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro nel periodo previsto.

Dunque, se il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 è il primo esercizio sociale, che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, il contribuente non è tenuto ad effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021. L'esenzione in argomento è da qualificare come aiuto di Stato; pertanto, la società è tenuta a compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l'indicazione del codice aiuto generico 999.

- ❖ Transazione tra gli eredi e il terzo, imposta di registro proporzionale
- ❖ Piattaforma di shopping on line: IVA ordinaria al sistema di sconti e punti
- ❖ Ricerca e Sviluppo: come recuperare il credito d'imposta non ancora utilizzato
- ❖ IVA al 5% per le prestazioni della cooperativa sociale in una RSA
- ❖ Trattamento applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione della Tari
- ❖ Irap: in caso di conferimento d'azienda come determinare l'acconto figurativo
- ❖ Contributo fondo perduto Ristori per soggetto residente in zona sismica
- ❖ Erogazioni liberali a favore di una Fondazione non residente ed iscrizione nel Registro unico nazionale
- ❖ Tassazione separata su redditi in ritardo per causa giuridica

- ❖ Chiarimenti sul regime fiscale dei contributi a favore dei settori dello spettacolo
- ❖ Bollo agevolato su contratti di conti di moneta elettronica e conti di pagamento
- ❖ Atto di comunione dei beni imposta di registro all'1%
- ❖ Test Covid-19, no all'invio al sistema tessera sanitaria se il laboratorio non è autorizzato
- ❖ Imposta di bollo prospetti attestanti assegni vitalizi
- ❖ Demolizione e ricostruzione: il super-ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume prima dei lavori
- ❖ Omessa comunicazione del consolidato fiscale: ok alla remissione in bonis
- ❖ Tax credit investimenti Mezzogiorno l'IVA indetraibile rientra tra i costi rilevanti
- ❖ Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: soltanto per locali aperti al pubblico
- ❖ Niente contributo a fondo perduto per i libri lasciati in magazzino
- ❖ Contributo fondo perduto e Commercio di carburante per autotrazione
- ❖ Contributo fondo perduto e cessione di terreni agricoli
- ❖ Regime per i lavoratori impatriati applicabilità agli sportivi professionisti
- ❖ Sì al superbonus anche per le fondazioni dalla categoria catastale dell'immobile



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **maggio** che è pari a **103,60%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **maggio 2021** è di **1,578079%**.